

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 24

SERVIZIO: Contributi e Prestazioni

UFFICIO: Assistenza

OGGETTO: contributo *una tantum* per farmacisti liberi professionisti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale Pasteur n. 49, in data **26 LUG 2011**

VISTA la delibera consiliare n.61 del 20 ottobre 2009 che al punto 6.8 testualmente recita: "*Alla fine dell'anno 2010, le somme di pertinenza della Sezione Assistenza non utilizzate per le correlative provvidenze economiche potranno essere destinate, nel corso dell'anno successivo, ad altre iniziative di carattere assistenziale individuate dal Consiglio di Amministrazione*";

VALUTATA l'opportunità di reiterare l'iniziativa già attuata nel corso degli anni precedenti in favore degli iscritti che svolgono l'attività di farmacista in regime libero-professionale ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero ancora con contratto a progetto;

RITENUTO OPPORTUNO, per il corrente anno, destinare l'iniziativa agli iscritti, inclusi i titolari di borse di studio, che si trovano nella condizione sopra indicata ininterrottamente dall'anno 2009 alla data della presente deliberazione;

VISTA la residua disponibilità riferita all'anno 2010 relativamente alla Sezione Assistenza pari a euro 1.044.334,00;

RITENUTO di destinare l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) alla presente iniziativa;

ATTUANDO la determinazione anzidetta che indica, quale finalità dell'iniziativa, l'erogazione di un contributo *una tantum* di carattere assistenziale ai farmacisti sopra indicati quale parziale rimborso dell'importo di euro 3.985,00 versato nell'anno 2009 a titolo di contributo previdenziale in misura intera;

APPROVA

la seguente regolamentazione per l'assegnazione del contributo richiamato.

1. Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:
 - 1a. iscritti all'Enpaf che dall'anno 2009 alla data della presente deliberazione hanno svolto ininterrottamente l'attività di farmacista in regime libero-professionale oppure con contratto di lavoro coordinato e continuativo oppure, ancora, con contratto a progetto e che, pertanto, alla data del 10 novembre 2011, hanno integralmente versato il contributo previdenziale in misura intera per gli anni 2009, 2010 e 2011;
 - 1b. che alla data del 10 novembre 2011 non presentino, nei limiti della prescrizione, una morosità pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto negli anni antecedenti

al 2009 e che, in ogni caso, non presentino una morosità contributiva superiore a tre annualità;

- 1c. il cui reddito del nucleo familiare, nell'anno 2009, rientra nelle condizioni indicate ai successivi punti 9 e 10.
2. Non possono richiedere l'assegnazione del contributo in argomento i farmacisti:
 - 2a. privi dei requisiti di cui al precedente punto 1.
 - 2b. nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari piene con destinazione d'uso diversa da casa di abitazione e relativa pertinenza. A tal fine viene considerato un solo immobile adibito ad abitazione principale. Sono parimenti esclusi coloro nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari con destinazione d'uso diversa da casa di abitazione e con quota di proprietà inferiore al 100%, qualora l'imponibile complessivo di tali immobili sia superiore a euro 2.000,00.
 - 2c. che risultino cancellati dall'Albo professionale alla data della domanda.
3. L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente; non è previsto il parere del Consiglio dell'Ordine. La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modello a tal fine predisposto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.
4. Alla domanda deve essere allegata copia completa, comprensiva del quadro IVA ove presente, della documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti nell'anno 2009 (dichiarazione fiscale anno 2010) da tutti i componenti il nucleo familiare. Se presente reddito derivante da possesso di quota in società deve essere prodotto l'Unico societario (ad esclusione del collaboratore in impresa familiare e dell'associato in partecipazione). In caso di separazione legale, il richiedente deve produrre copia della sentenza di separazione relativamente alla parte che indica gli accordi economici. Analoga documentazione deve essere inviata in caso di divorzio. In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi.
5. La composizione del nucleo familiare e il reddito conseguito sono quelli relativi all'anno 2009. In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dall'istante e le risultanze della documentazione fiscale prodotta, si terrà conto di quest'ultima.
6. Il computo del reddito verrà valutato in base alla media pro-capite, tenuto conto del numero di componenti il nucleo familiare. Il dato di riferimento è il reddito complessivo. Ove presente reddito di impresa o reddito derivante da possesso di quota in società, il dato di riferimento è il fatturato. In particolar modo, verrà preso in considerazione il dato costituito dalla sommatoria tra i redditi fondiari, i redditi di impresa e la differenza tra gli acquisti e le vendite dichiarati ai fini IVA..
7. In caso di genitori non coniugati, legalmente separati o divorziati, al fine di stabilire il reddito pro capite in presenza di figli fiscalmente a carico dell'istante ma con lui non conviventi, dal reddito complessivo saranno detratti euro 2.840,51 per ciascun figlio. Se il carico fiscale è inferiore al 100%, dal reddito complessivo sarà detratto un importo proporzionale alla percentuale del carico fiscale.
8. Le domande e la documentazione richieste al precedente punto 4 devono essere trasmesse esclusivamente tramite raccomandata a.r. e devono essere inviate entro e non oltre il 10 novembre 2011, fermo restando che l'iniziativa cessa alla data dell'esaurimento della disponibilità economica stabilita nella presente deliberazione. Non saranno ammesse le domande incomplete, irregolari nella documentazione, inviate dopo il termine indicato e quelle presentate da iscritti che non rientrano tra i destinatari indicati al punto 1a.

9. Il reddito complessivo del richiedente non può essere superiore a euro 33.000,00 lordi annui, elevati a euro 36.000,00 per le famiglie monoreddito: in tal caso, anche se il reddito pro capite risulta essere compreso entro le misure indicate al successivo punto 10, il richiedente non ha diritto alla prestazione assistenziale.
10. L'importo del contributo assistenziale sarà calcolato in misura percentuale rispetto alla somma di euro 3.985,00 (arrotondato per difetto o per eccesso a euro 5,00), commisurando l'entità del contributo da erogare al reddito pro capite dei componenti il nucleo familiare, secondo i parametri indicati ai successivi punti 10a e 10b.

10.a – Se il nucleo familiare è composto solo dal richiedente, la parametrizzazione del reddito procapite alla misura del contributo da erogare avverrà come di seguito indicato:

REDDITO PERCEPITO NELL'ANNO 2009	MISURA PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE (BASE DI CALCOLO EURO 3.985,00)
da zero a €5.000,00	100% (€ 3.985,00)
da 5.000,1 a €10.000,00	80% (€ 3.190,00)
da € 10.000,01 a €24.000,00	60% (€ 2.390,00)
da € 24.000,01 a €33.000,00	40% (€ 1.595,00)


- 10.b: Per nuclei familiari con 2 o più componenti, la parametrizzazione del reddito procapite alla misura del contributo da erogare avverrà come indicato nella seguente tabella. Se il nucleo familiare è monoreddito, sarà corrisposto un ulteriore 10% dell'importo del contributo assistenziale indicato al punto 10.

REDDITO PRO-CAPITE PERCEPITO NELL'ANNO 2009	MISURA PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE (BASE DI CALCOLO EURO 3.985,00)	FAMIGLIE MONOREDDITO
da zero a €6.500,00	90% (€ 3.585,00)	100% (€ 3.985,00)
da € 6.500,01 a €8.000,00	80% (€ 3.190,00)	90% (€ 3.585,00)
da € 8.000,01 a €10.500,00	70% € 2.790,00)	80% (€ 3.190,00)
da €10.500,01 a €13.000,00	60% (€ 2.390,00)	70% € 2.790,00)
da €13.000,01 a €15.000,00	50% (€ 1.990,00)	60% (€ 2.390,00)
da €15.000,01 a €18.000,00	40% (€ 1.595,00)	50% (€ 1.990,00)
da €18.000,01 a €20.000,00	30% (€ 1.195,00)	
da €20.000,01 a €22.000,00	20% (€ 795,00)	

11. In prossimità dell'esaurimento dello stanziamento, lo stato della disponibilità residua sarà reso noto tramite il sito internet dell'Enpaf.
12. Le domande saranno esaminate rispettando l'ordine cronologico di invio: farà fede la data del timbro postale apposto all'atto della spedizione. Gli assegnatari del contributo *una tantum* riceveranno comunicazione postale a domicilio.

13. Nel caso in cui, in prossimità dell'esaurimento della disponibilità economica, dovessero essere inviate contemporaneamente più domande, avranno precedenza.
- 13a. i nuclei familiari monoreddito più numerosi e, tra essi, quelli che hanno reddito meno elevato;
- 13b. i nuclei familiari più numerosi e, tra essi, quelli che hanno reddito meno elevato.
14. Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente bando, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'istanza. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione, fino alla concorrenza di euro 500.000,00 (cinquecentomila), faranno carico al bilancio della Sezione Assistenza per l'anno 2010. L'eventuale somma residua non utilizzata ai fini della presente deliberazione potrà essere impiegata in ulteriori iniziative che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione entro l'anno 2012.


IL DIRETTORE GENERALE


IL PRESIDENTE